

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Giuliana Liotti

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari
Paola Bernardi Locatelli
Elisabetta Sporchia
del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Patent box, le agevolazioni sui brevetti nell'Unico 2016

Bozze. On line sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello
Tra le principali novità anche la rivalutazione dei beni d'impresa



La quota di reddito esclusa da tassazione per il Patent box andrà indicata nei quadri RF e RG del nuovo Unico 2016

MARCO CONTI

Il nuovo Unico 2016 si preannuncia ricco di novità. Molte infatti le new entry contenute nelle bozze del modello messo on line dall'Agenzia delle Entrate riguardante le società (siano esse di capitali o di persone), gli enti non commerciali (Enc) e il modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm).

Tra le principali novità ci sono quelle riguardanti il debutto del patent box e la rivalutazione dei beni d'impresa. Ricordiamo che l'opzione patent box riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Tali redditi, spiegano le Entrate, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare (per gli anni 2015 e

2016 l'esclusione è determinata in misura pari al 30% e al 40%). La quota del reddito escluso da tassazione dovrà essere indicata nei quadri RF e RG del nuovo Unico previsto.

In merito invece ai contribuenti che si avvalgono della possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, i contribuenti troveranno nel quadro RQ di tutti i modelli Unico, tre nuove apposite sezioni. Tale possibilità è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni.

La bozza dell'Unico 2016 prevede inoltre l'eventualità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento tramite applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali. Altre novità riguardano poi alcuni qua-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

Commercialisti

RISPOSTA N. 615

Per l'intervento dell'elettricista fattura con Iva o «inversione»?

Buongiorno, avrei il seguente quesito: mio marito lavora come elettricista e deve fatturare ad una ditta la sostituzione di una centralina telefonica con messa in opera e fornitura della stessa. La fattura deve essere fatta con Iva o in reverse? Ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.

— LETTERA FIRMATA

Con circolare del 27.3.2015 n.14 l'Agenzia delle Entrate, per l'individuazione delle prestazioni soggette al meccanismo di inversione contabile di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter del Dpr 633/72, ha indicato come riferimento «oggettivo» le prestazioni individuate da uno dei codici della Tabella Ateco 2007, richiamati nella stessa circolare. L'attività che il marito della signora deve svolgere (installazione di una centrale telefonica all'interno di un edificio) dovrebbe costituire prestazione ricompresa nel codice 43.21.01 della Tabella Ateco 2007 («Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione - inclusa manutenzione e riparazione»). Tale attività quindi dovrebbe essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile. Al fine di dare una esaustiva risposta va però verificata l'ulteriore condizione da soddisfare ai fini della disciplina del «reverse charge» di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter che è rappresentata dalla connessione della prestazione rispetto all'edificio, questione trattata solo marginalmente nella citata CM 14/2015 al paragrafo 1.2. Con tale circolare l'Agenzia ha affermato che il meccanismo dell'inversione contabile «non si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo» e che, viceversa, rientrano nella disciplina le «prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter» (individuate oggettivamente) relative ad elementi che «costituiscono un elemento integrante dell'edificio». Si può pertanto ritenere, nel caso di installazione di impianti, corretto assoggettare al reverse charge solo quelle relative a «parti integranti» del fabbricato ossia «installazioni permanenti» ovvero non rimovibili senza significative modifiche o

trasformazioni del fabbricato stesso. La recente circolare ministeriale n. 37 del 22.12.2015 al quesito n. 11 (Installazione di impianti funzionali allo svolgimento di un'attività industriale e non al funzionamento dell'edificio) ha precisato che: «Nel caso in cui l'attività di installazione di impianti sia riconducibile al codice Ateco 33.20.09 «Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali», vale a dire ad un codice non ricompreso nell'elenco di cui alla più volte citata circolare n. 14/E del 2015 (cfr. codici Ateco 2007 43.21, 43.22 e 43.29), non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del Dpr n. 633 del 1972. A tal riguardo si consideri, ad esempio, l'installazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale, come nel caso di magazzini frigoriferi finalizzati alla conservazione, lavorazione e successiva distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari. In tal caso, il codice Ateco 33.20.09, nel quale si colloca la predetta attività, non è tra quelli espressamente richiamati dalla circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 (da 43.21.01 a 43.29.09) e, quindi, per tali prestazioni non troveranno applicazione le disposizioni in materia di inversione contabile. Le attività di «installazione impianti», individuate con i codici Ateco da 43.21.01 a 43.29.09, si riferiscono, infatti, ad impianti che formano parte integrante dell'edificio e sono ad esso serventi. Diversamente, nel caso in cui l'installazione di impianti sia strettamente funzionale allo svolgimento di un'attività industriale e non al funzionamento dell'edificio autonomamente considerato (sebbene una volta installati gli impianti costituiscano un tutt'uno con l'edificio medesimo), si applica l'Iva secondo le modalità ordinarie. Analogamente a quanto sopra chiarito, anche l'attività di manutenzione e riparazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività industriale e non al funzionamento dell'edificio, non ricompresi nei menzionati codici Ateco da 43.21.01 a 43.29.09, deve essere esclusa dall'ambito applicativo del reverse charge».

RISPOSTA N. 616

Come tassare un credito da contributi Inps

Come sottoporre a tassazione un credito di contributi Inps

Continua a pagina 16

Segue da pagina 15

recuperato in compensazione con F24 e detratto nell'anno precedente dal reddito imponibile assoggettato a imposta sostitutiva: Irpef da un artigiano nel regime forfettario? Grazie.

— LETTERA FIRMATA

I contribuenti forfettari possono scomputare dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali pagati nell'anno, determinando così l'importo sul quale si calcola l'imposta sostitutiva. I contributi previdenziali rimborsati nell'anno fiscale, come quelli utilizzati in compensazione tramite F24, dovrebbero essere soggetti a tassazione separata (articolo 17 del Tuir) o a tassazione ordinaria previa opzione, da indicare nel rigo RM9, barrando eventualmente la casella relativa all'opzione per la tassazione ordinaria. Così operando si andrebbe ad assoggettare ad aliquota Irpef progressiva un importo che invece è stato dedotto dal reddito assoggettato a imposta sostitutiva. Si tratta di un comportamento non congruo ai fini fiscali, anche se aderente alla norma. Una possibile soluzione potrebbe far propendere per indicare i contributi rimborsati in aumento dei componenti positivi (ricavi); così facendo, però, si rischia di superare la soglia dei ricavi massimi dell'esercizio per poter applicare il regime forfettario anche nell'anno successivo. Se si vuole adottare tale soluzione potrebbe essere opportuno indicare l'importo dei contributi compensati tra gli altri ricavi, al fine di non incrementare i ricavi di riferimento per il regime (soluzione possibile se il contribuente è in regime di vantaggio, essendo previsto in dichiarazione dei redditi il rigo LM2, non ancora certa per il caso di regime forfettario, in attesa della pubblicazione della modulistica relativa alla dichiarazione dei redditi 2015 – Unico 2016). In alternativa, come soluzione ancor più aderente al particolare regime in oggetto, si ritiene di ridurre i contributi pagati nell'esercizio dell'importo di quelli rimborsati, esponendo il netto (parimenti in caso di compensazione); nel solo caso in cui i contributi versati fossero inferiori a quelli rimborsati, l'eccedenza potrà essere indicata negli altri ricavi.

TROVA INCENTIVI

Impianti sportivi: dalla Regione 4,5 milioni di euro agli enti locali

Buone notizie per i soggetti pubblici interessati a realizzare nuovi impianti sportivi o riqualificare quelli già esistenti. La Regione, tramite bando, è infatti pronta a mettere in campo oltre 4,5 milioni di euro a fondo perduto per tali scopi a favore di Province, Comuni e Città metropolitane, Comunità montane e Unione di Comuni. Le richieste per l'assegnazione dei contributi regionali potranno essere presentate tramite l'applicativo informatico SiAge (Sistema Agevolazioni, www.siage.regione.lombardia.it), dalle 10 del prossimo giovedì 25 febbraio e fino alle 16 di venerdì 25 marzo 2016. Ricordiamo che per accedere all'applicativo, prima della presentazione della domanda, i soggetti interessati devono procedere alla registrazione e profilazione su SiAge, che può avvenire da subito. Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data e l'ora di invio telematico della domanda per la protocollazio-

ne. Il bando è di tipo comparativo con graduatoria finale e le domande pervenute saranno valutate mediante l'attribuzione di punteggi sulla base di criteri di priorità programmatica e di qualità progettuale. Il contributo regionale, nella misura del 50% delle spese ammissibili (minimo 100 mila euro), potrà essere assegnato partendo da un minimo di 50 mila euro e fino a un massimo di 250 mila euro. Le domande che saranno inserite in graduatoria potranno inoltre ottenere un finanziamento a tasso agevolato da parte dell'Istituto per il credito sportivo per la copertura finanziaria dell'eventuale restante parte del costo del progetto.

Info su iscrizioni SiAge: siaage@regione.lombardia.it; generali: 800.318.318 (da lunedì al sabato, ore 8-20), e www.sport.regione.lombardia.it; tecnico-procedurale: impianti_sportivi@regione.lombardia.it, inserendo nella richiesta i propri riferimenti telefonici per poter essere contattati.

M. C.



RISPOSTA N. 618

Lascito a un'associazione e legittima

Vorrei lasciare ad un'associazione senza scopo di lucro del mio quartiere – un'associazione legata alla parrocchia – un bene, scrivendolo espressamente nel mio testamento (olografo e segreto). So che non devo intaccare la legittima che spetterebbe a mio figlio ma ho un dubbio: come faccio ad essere sicura di non superare la quota di mia libera attribuzione? Devo contare nella legittima anche i denari che, abitualmente e periodicamente do a mio figlio? Se mi può fare chiarezza la ringrazio.

— LETTERA FIRMATA

La quota di legittima è una quota astratta che varia a seconda del grado di parentela e del numero dei legittimari superstiti, da un lato, dell'entità dell'asse ereditario, dall'altro. Il calcolo può essere anticipato in via previsionale durante la vita del defunto, in considerazione dell'ammontare del suo patrimonio, comprensivo di ogni tipo di beni al momento della redazione del testamento, ma l'effettiva entità sarà in concreto valutabile solo all'apertura della successione. La quota disponibile può essere adoperata anche per lasciti con valenza benefico-assistenziale in favore di enti specificamente individuati. Tuttavia, ove tale lascito eccedesse la quota disponibile, i legittimari sarebbero tutelati dalla possibilità di agire in riduzione contro la disposizione lesiva. Le consiglio di rivolgersi al suo

notaio di fiducia, che saprà darle suggerimenti al fine di definire le sue ultime volontà conferendo ad esse la maggiore stabilità possibile.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 619

Lavori con voucher e versamento dei contributi

Sono senza lavoro da ormai due anni e faccio qualche lavoretto con cui mi pagano tramite i voucher; chiedo se posso pagare i contributi volontari anche se ho questi lavori saltuari?

— LETTERA FIRMATA

Gentile lettore, il pagamento dei contributi volontari può essere effettuato solo previa autorizzazione rilasciata dall'Inps, in generale la stessa viene concessa solamente se il richiedente non svolge alcuna attività di lavoro dipendente, autonoma o da libero professionista e se non è titolare di pensione diretta. Per ottenere l'autorizzazione è necessario presentare la richiesta tramite l'accesso al sito www.inps.it con autenticazione tramite Pin (servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino sul portale internet dell'Istituto, sezione Servizi on line seguendo il percorso Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti volontari). I lavoratori percettori di voucher o buoni lavoro, possono accedere alla contribuzione volontaria anche se lavorano sotto tale forma di lavoro accessorio che, ricordiamo, accantona quote pensionistiche nella gestione separata (Circolare n. 91/2010). Infatti la circolare stessa di cui riportiamo uno stralcio conferma quanto

segue: «La natura della prestazione di carattere accessorio, delineata nella norma che la disciplina quale attività lavorativa che configura rapporti di natura meramente accessoria e occasionale, esclude che i lavoratori interessati possano essere ricompresi nelle categorie individuate dal comma 2 dell'art. 6 del citato decreto legislativo e pertanto non si ravvisa incompatibilità tra prosecuzione volontaria e contribuzione proveniente da lavoro occasionale accessorio, afflitta alla Gestione Separata o al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti».

RISPOSTA N. 620

Giorni di malattia e consegna del certificato

Buongiorno, sono dipendente di un'azienda che opera nel settore metalmeccanico industria. Mi sono assentato per malattia dal 4 al 12 gennaio. Ho avvertito l'azienda della malattia la mattina del giorno stesso (4 gennaio) ma ho consegnato il numero di protocollo del certificato medico di malattia solo al mio rientro al lavoro (13 gennaio). L'azienda mi ha contestato per iscritto la mancata comunicazione del numero di protocollo del certificato entro il termine di due giorni dall'inizio dell'assenza. Nella contestazione richiamano sia il Ccnl metalmeccanico industria che il regolamento aziendale. È corretta la contestazione? Ero obbligato a comunicare il protocollo del certificato medico entro tale termine? Non bastava la comunicazione della mia assenza per malattia verbalmente e la successiva consegna del certificato medico?

— LETTERA FIRMATA

Ritengo che la contestazione del datore di lavoro sia corretta e che lei fosse obbligato a comunicare il numero di protocollo del certificato di malattia entro il termine indicato dal datore di lavoro. Già la normativa in materia di procedura per l'invio telematico dei certificati di malattia prevede infatti che, ove richiesto dal datore di lavoro, il lavoratore abbia l'obbligo di comunicare al proprio datore il numero di protocollo del certificato. Tale normativa non prevede tuttavia un termine perentorio per tale comunicazione ma, poiché il datore di lavoro nella lettera di contestazione richiama sia il Ccnl applicato sia il regolamento interno, è necessario verificare quanto previsto in essi. Il Ccnl metalmeccanico industria, nel rinnovo contrattuale del 5 dicembre 2012, prevede che in caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno d'assenza e inviare entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza il protocollo del certificato medico. Non ho invece preso visione del regolamento aziendale istituito dal datore di lavoro, ma immagino che esso richiami le previsioni del Ccnl e pertanto ribadisca l'obbligo del lavoratore di comunicare entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza il protocollo del certificato medico.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO